



Mod POGEN 01/01/0

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

**PRC -
CER/SQNBA**

Rev. 01
22 settembre
2025

Pagina 1 di 31

PRC – CER/SQNBA

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

REVISIONE		
Numero	Data	Descrizione della modifica
01	22 settembre 2025	Recepimento osservazioni MASAF
Redatto RQ: L. Licit		Approvato CDA: L. Picotti (amm. unico)



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 2 di 31

Sommario

1.	TERMINI E DEFINIZIONI	4
2.	ACRONIMI	6
3.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
4.	REQUISITI GENERALI	7
4.1	Aspetti legali e contrattuali (§4.1.2.1, §4.1.2.2)	7
4.1.1	Utilizzo del certificato di conformità (§4.1.3)	7
4.2	Gestione dell'imparzialità (§4.2)	8
4.3	Condizioni non discriminatorie (§4.4)	9
4.4	riservatezza e informazioni disponibili al pubblico (§4.5, §4.6)	10
5.	REQUISITI PER LE RISORSE (§6)	10
5.1	Personale dell'organismo di Certificazione (§6.1)	10
5.2	Risorse per la valutazione (§6.2)	11
6.	REQUISITI DI PROCESSO (§7)	11
6.1	Domanda e riesame della domanda (§7.2, §7.3)	11
6.2	Valutazione (§7.4)	13
6.2.1	Valutazione iniziale di certificazione	14
6.2.2	Conduzione dell'Audit	15
6.3	Riesame (§7.5.1)	16
6.4	Decisione relativa alla certificazione (§7.6)	16
6.5	Documentazione riguardante la certificazione (§7.7)	17
6.6	Valutazione di Mantenimento (§7.9)	18
6.7	Modifiche che influenzano la certificazione (§7.10)	19
6.8	Rinuncia, sospensione o revoca della certificazione (§7.11)	19
6.8.1	Prodotti e animali non conformi	20
6.8.2	Sospensione	21
6.8.3	Revoca	22
6.8.4	Rinuncia	22
6.9	Registrazione (§7.12)	23
6.10	Reclami e ricorsi (§7.13)	23
6.10.1	Reclami	23
6.10.2	Ricorsi (Appello)	24
7	PRINCIPI ED OBBLIGHI DA RISPETTARE DA PARTE DI IFCQ	25



Mod POGEN 01/02/0

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 3 di 31

8	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	26
9	PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE (§4.1.2.2).....	27
10	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27.4.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI	29
11	ALLEGATI.....	30



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 4 di 31

1. TERMINI E DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni dei termini maggiormente rilevanti, così come espresse anche dal Decreto Interministeriale di riferimento per l'SQNBA.

ClassyFarm: Sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016.

Benessere animale: condizione ottimale ottenuta in un sistema integrato a cui concorrono il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, il metodo di allevamento, la densità degli animali per superficie, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, le condizioni di trasporto degli animali, il controllo e la gestione delle emissioni nello stabilimento.

Biosicurezza: insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in uno stabilimento o su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito.

Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro.

Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc.) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o con altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo.

Stabilimento: locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogoin cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano.

Numero unico di registrazione: è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l'attività, all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti.

Produzione primaria: prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di-carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola e cunicola, nonché quelli derivanti da latte, uova e dai prodotti dell'apicoltura, dell'acquacoltura e dell'elicoltura.

Operatore della produzione primaria: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice Fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal Regolamento (UE) 2035/2019, registrato nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). È la figura titolare del certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria. Sono equiparate agli Operatori della produzione primaria le cooperative o altre forme associative riconosciute di Operatori della produzione primaria, tutti aderenti all'SQNBA per lo stesso metodo di allevamento. In tal caso la



Mod POGEN 01/02/0

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 5 di 31

forma associativa è responsabile della conformità ai requisiti dell'SQNBA ed è titolare del certificato di conformità per tutti gli stabilimenti associati.

Operatore del settore alimentare: persona fisica o giuridica, titolare del certificato di conformità per la Catena di Custodia, responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, nonché la persona fisica o giuridica responsabile del trasporto degli animali vivi verso il macello.

Gruppo di Operatori del settore alimentare: insieme di Operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed è la responsabile della conformità ai requisiti dell'SQNBA, nonché intestataria del certificato di conformità per la Catena di Custodia.

Catena di Custodia (Chain of Custody - CoC): sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale.

Organismo di Certificazione: organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008.

Organismo Nazionale di Accreditamento: unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento. In Italia, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Accreditamento: attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di Certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

Valutazione della conformità: procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate.

Schema di certificazione: insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformità e le metodologie per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata.

Certificato di conformità: documento rilasciato da un Organismo di Certificazione ad un Operatore della produzione primaria o Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformità.

Valutatore: persona, in possesso dei requisiti minimi riportati nell'Allegato 1 al D.I. 2 agosto 2022 (n. 0341750) "Sistema Qualità Benessere Animale" e s.m.i., incaricata da un Organismo di Certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore del settore primario, di un Operatore del settore alimentare o di un Gruppo di operatori del settore alimentare ai requisiti dell'SQNBA.

Banca Dati Nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 6 di 31

***Piano Rinforzato:** attività di controllo supplementare specifica su un determinato aspetto definito nel Piano di controllo per la Catena di Custodia. Nel caso di forme associative o di gruppo, in cui si evidenzino non conformità (NC) gravi a carico degli Operatori associati o appartenenti al gruppo, l'O.d.C. implementa un piano rinforzato, della durata di almeno un anno. Il rinforzo dei controlli è stabilito dall'O.d.C. in base alla gravità della situazione e alla singola fattispecie della forma associativa.*

2. ACRONIMI

BDN: Banca Dati Nazionale di cui al Regolamento (UE) 2035/2019

Co.Ce.: Comitato di Certificazione

COR IS: Coordinatore ispettori

DG: Direttore generale

IFCQ: IFCQ Certificazioni S.r.l. a socio unico

IS: Veterinario Ispettore

PR: Piano Rinforzato

NC: Non conformità

O.d.C.: Organismo di Certificazione, ovvero IFCQ

OP: Operatore e/o Gruppo di Operatori

RQ: Responsabile qualità

RSCH: Responsabile di schema

SQNBA: Sistema di qualità nazionale per il benessere animale

VIS: Verifica ispettiva supplementare



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 7 di 31

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento illustra le procedure seguite da IFCQ Certificazioni S.r.l. (di seguito solo IFCQ) per la certificazione a fronte del Decreto interministeriale recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del 2 agosto 2022 (Prot. Interno M.I.P.A.A.F. n. 0341750) e s.m.i..

Nella stesura del presente documento si è altresì tenuto conto di tutta la normativa vigente in tema di SQNBA.

L'SQNBA, come riportato nel relativo decreto, "stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali". L'adesione è su base volontaria ed è possibile per tutti gli Operatori degli Stati Membri dell'Unione Europea.

È espressamente esclusa dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente che farebbe venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

IFCQ opera secondo procedure conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ed alle prescrizioni dell'accreditamento ACCREDIA e dei Ministeri competenti. Per una miglior comprensione del documento sono indicati in rosso e tra parentesi i riferimenti ai capitoli della norma.

Per quanto non espressamente previsto da questo documento si applica quanto prescritto da normativa nazionale sopracitata.

4. REQUISITI GENERALI

4.1 Aspetti legali e contrattuali (§4.1.2.1, §4.1.2.2)

Il perfezionamento del contratto tra IFCQ e l'Operatore o il Gruppo di Operatori che volessero certificarsi secondo lo schema SQNBA prescinde dal rispetto dei prerequisiti riportati al comma 5 dell'Art. 4 del decreto del 02/08/2022 e s.m.i.. Si rimanda al successivo §6.1 del presente documento per ulteriori dettagli.

Il contratto è redatto sulla base del Sistema tariffario in vigore così come inviato ai soggetti facenti richiesta di certificazione.

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto stipulato con IFCQ e sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta (§4.1.2.2).

4.1.1 Utilizzo del certificato di conformità (§4.1.3)

Le prescrizioni in merito alla comunicazione della certificazione ("Commercializzazione ed etichettatura") di animali o prodotti certificati SQNBA, sono elencate all'Art. 8 del Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022 e s.m.i.. Il presente O.d.C. applica quanto previsto da tale articolo e quanto disciplinato in merito dalla relativa Tabella dei controlli, sia relativamente alle modalità di verifica, sia alle azioni da intraprendere in caso di uso scorretto.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 8 di 31

In particolare, per lo schema SQNBA, nel decreto di cui sopra, non è previsto l'uso di marchi o loghi, ma esclusivamente di diciture attestanti la certificazione e il metodo di allevamento da riportare in etichetta, nel caso del prodotto, o sui documenti di vendita di accompagnamento durante le varie fasi di produzione primaria e di filiera.

Le informazioni obbligatorie sono:

- *"Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale"* oppure *"SQN Benessere animale"*;
- l'indicazione esplicita del metodo di allevamento;
- l'indicazione *"Allevato in [stabilimento]"* o analoga dicitura;
- eventuali altre informazioni previste, in relazione a specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, dai requisiti di certificazione approvati nell'ambito dell'SQNBA.

L'Operatore, o il gruppo di Operatori, non deve utilizzare il Certificato di Conformità o qualsiasi riferimento alla certificazione rilasciata da IFCQ, in modo scorretto e/o ingannevole, tale cioè da trarre in inganno i destinatari e i consumatori o da arrecare discredito ad IFCQ.

In particolare:

- non devono essere fornite informazioni scorrette circa il campo di applicazione della certificazione (norma/documento normativo di riferimento, prodotto/i certificato/i, caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione, unità produttive aderenti alla certificazione, data del rilascio e di scadenza della certificazione, ecc.);
- non può essere menzionato il Certificato di Conformità, né qualsiasi altra comunicazione che possa riferirsi alla certificazione, quando la certificazione non è stata rilasciata, è stata sospesa, revocata o subordinata a condizioni limitative o inibenti ovvero l'Operatore o gruppo di Operatori vi ha rinunciato.

La verifica della correttezza dell'uso delle diciture SQNBA viene fatta in fase di audit presso gli Operatori e documentata con apposita raccolta di evidenze fotografiche, fatte salve evidenze di uso scorretto pervenute, da qualunque soggetto coinvolto, per via documentale a IFCQ, sia durante l'attività di mantenimento sia nel periodo intercorrente tra due verifiche di mantenimento successive.

L'uso non conforme delle diciture SQNBA verrà gestito secondo quanto previsto dai relativi PDC.

L'utilizzo del logo IFCQ sul prodotto certificato o su qualunque altro documento NON è consentito. L'uso del logo IFCQ o l'uso non autorizzato del codice di iscrizione IFCQ all'elenco MASAF, come l'utilizzo fraudolento dei Certificati di conformità rilasciati da IFCQ, verrà perseguito per vie legali e segnalato alla competente Autorità.

4.2 Gestione dell'imparzialità (§4.2)

IFCQ salvaguarda le prerogative di imparzialità, riservatezza ed obiettività.

Ogni suo dipendente e collaboratore, sia interno che esterno, dipendente o meno, si impegna al rispetto dei principi contenuti nel "Codice Deontologico" (§4.2.6) (§4.2.12), osserva le misure adottate per la gestione dei rischi corrispondenti e si sottopone alle verifiche di appositi organi di vigilanza (es. Comitato della Salvaguardia dell'Imparzialità).

I soggetti coinvolti non sono sottoposti a pressioni commerciali ed economico-finanziarie in quanto autonomi a livello valutativo e decisionale rispetto alla Direzione, a sua volta autonoma dalla proprietà di IFCQ Certificazioni s.r.l. (soggetta a controllo di un Trust). (§4.2.2) (§4.2.7)



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 9 di 31

Ai fini dell'imparzialità il personale che si occupa di audit, riesame e decisione non può essere il medesimo. (§4.2.10, §7.5.1) Qualora un soggetto sia Veterinario Aziendale o consulente di un Operatore o di un Gruppo di Operatori oggetto di audit, riesame o decisione, deve segnalarlo alla Direzione ed astenersi da qualunque fase valutativa e decisionale relativa a quell'Operatore, anche qualora faccia parte di un gruppo di Operatori. Si rimanda ai "Codici Deontologici" per ulteriori dettagli in merito alla gestione dell'imparzialità. Gli Auditor sottoscrivono inoltre una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato giuridico professionale" (art.47 DPR 28 Dicembre 2000 n.445) in cui dichiarano di non svolgere attività di consulenza nei confronti delle aziende sottoposte al controllo di IFCQ.

La verifica delle dichiarazioni degli Auditor in merito all'assenza di conflitti di interessi, nei confronti delle aziende sottoposte a controllo, viene espletata anche durante le già previste attività di Verifiche Ispettive Interne in cui, oltre alla valutazione delle modalità e procedure di controllo, secondariamente, viene valutato a campione, ma cercando di variare il personale campionato, anche il comportamento del personale addetto agli audit (monitoraggio delle competenze).

Tali informazioni sono prese in considerazione in fase di aggiornamento dello Schema Analisi dei Rischi. (§4.2.3)

A seguito di quanto sopra la Direzione IFCQ, in collaborazione con l'RSCH: (§4.2.5)

- valuta i casi di conflitto di interesse, conclamati o presunti, comunicati dal personale, impedendo ai soggetti coinvolti di partecipare alle specifiche attività;
- qualora venga a conoscenza di conflitti di interesse omessi e/o non comunicati, esclude in maniera definitiva il personale coinvolto, interno o esterno, da qualunque altra attività relativa allo schema di certificazione in oggetto. In tal caso la Direzione informa dell'esclusione il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. (§4.2.4) (§4.2.11)

Le registrazioni del personale coinvolto nel processo di certificazione e le relative competenze vengono costantemente aggiornate.

Per garantire maggiore imparzialità IFCQ si è inoltre dotato di un sistema di rotazione del personale addetto alle attività ispettive.

In particolare, la programmazione dell'attività tiene conto dell'esigenza che uno stesso valutatore incaricato non operi presso il medesimo operatore per più di tre visite ispettive consecutive. Nel computo delle visite consecutive rientra anche l'eventuale visita di valutazione iniziale di certificazione dell'operatore.

4.3 Condizioni non discriminatorie (§4.4)

La composizione e la struttura societaria di IFCQ, sottoposta al controllo di un Trust, favorisce significativamente l'assenza di condizioni discriminatorie rispetto a clienti o potenziali clienti. Inoltre, la separazione e l'autonomia dei poteri decisionali nella struttura relativa alle certificazioni concorre al mantenimento di un'impalcatura aziendale non discriminatoria in tutte le sue parti.

I servizi di certificazione forniti da IFCQ sono accessibili a chiunque rispetti i prerequisiti previsti dai vari schemi, e sottoscriva la documentazione contrattuale prevista.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 10 di 31

4.4 riservatezza e informazioni disponibili al pubblico (§4.5, §4.6)

IFCQ garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il suo personale, sia permanente che esterno, venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

Tali atti sono considerati riservati e tutte le persone che espletano funzioni per conto di IFCQ sono tenute al segreto professionale e sottoscrivono un apposito "Codice Deontologico" contenente l'impegno relativo a riservatezza, segretezza, indipendenza ed eventuali conflitti di interesse. (§4.5.1, §6.1.1.1 - §6.1.1.3, §6.1.3)

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di IFCQ coinvolte nell'iter di certificazione, al Soggetto interessato, all'Ente Nazionale di Accreditamento (Accredia) e alla pubblica Autorità. In particolare, lo schema SQNBA prevede che gli esiti delle valutazioni svolte su Operatori primari vengano caricati sul database ClassyFarm al fine di renderli disponibili alle Autorità.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (reclamante o da Autorità di vigilanza) sono trattate come informazioni riservate. (§4.5.3)

L'adesione dell'Operatore, o del Gruppo di Operatori, all'SQNBA implica automaticamente che, in caso di esito positivo dell'iter di certificazione, IFCQ pubblichi sul proprio sito l'elenco dei soggetti certificati. Le informazioni e le modalità di pubblicazione sono quelle previste al punto 8 dell'Art.6 del Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022 e s.m.i. (si rimanda al §6.4 del presente documento per ulteriori dettagli). (§4.5.2, §4.6)

Oltre a quanto sopra, IFCQ assicura la conoscenza del presente schema di certificazione a chiunque ne sia interessato e rende disponibile le informazioni che descrivono i propri processi di Audit attraverso la messa a disposizione delle procedure per il rilascio della certificazione applicabili in esecuzione al presente schema, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet (www.ifcq.it). (§4.6)

5. REQUISITI PER LE RISORSE (§6)

5.1 Personale dell'organismo di Certificazione (§6.1)

IFCQ, per lo schema di certificazione in oggetto, dispone di risorse adeguate all'espletamento delle attività. Qualora non sia disponibile, sufficiente e/o idoneo il personale interno, l'azienda O.d.C. provvede al reperimento di idonee figure sul mercato, rispettando i criteri di competenza richiesti dal ruolo previsto.

La Direzione definisce ed autorizza il personale coinvolto nel presente schema ai vari livelli e definisce il personale autorizzato ad accedere al portale ClassyFarm. In particolare, il valutatore, l'RSCH, o suo delegato, ha accesso per la valutazione iniziale del c.d. "Semaforo" per il caricamento delle risultanze della verifica dei prerequisiti per ciascun Operatore e per il caricamento delle decisioni del Co.Ce. (rif. § Art.5, c. 4 - § Art.9, c. 2.a e 2.c Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022 e s.m.i.).

IFCQ rispetta le indicazioni in merito a competenza e formazione richieste dalla Parte B dell'Allegato 1 del Decreto M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024 e s.m.i., sia per le funzioni di valutazione (Auditor), sia per quelle di riesame e decisione. A tal proposito, per quanto concerne la qualifica degli Auditor si rimanda alla PO GEN 03 "Qualifica Auditor e addetti al Controllo" in revisione corrente indicante i criteri di competenza minimi richiesti dal ruolo previsto. (§6.1.2.1, §6.1.2.2)

Il team ispettivo è composto:



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 11 di 31

- in caso di certificazione di Operatori della Produzione primaria, da un auditor responsabile (RGVI), che è sempre un veterinario iscritto all'albo, al quale possono essere associati uno o più auditor (AVI) limitatamente per la verifica della macroarea "tutela ambientale";
- in caso di certificazione di Operatori di filiera, da un auditor responsabile competente (RGVI), al quale possono essere associati uno o più auditor (AVI).

L'RGVI detiene il ruolo di principale referente con i soggetti sottoposti ad audit durante la visita.

La numerosità del team ispettivo è definita dall'RSCH o da un suo delegato in fase di organizzazione delle attività in campo.

Relativamente alla qualifica delle funzioni di decisione il presente O.d.C. prevede a che venga rispettato quanto previsto dalla Parte B dell'Allegato 1 del Decreto del M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024 e s.m.i.. Per quanto concerne invece le figure di riesame, lo schema SQNBA prevede che le competenze siano le medesime delle figure di decisione; si rimanda pertanto alla normativa vigente per i dettagli. (§6.1.2.1) (§6.1.2.2)

Almeno uno dei componenti del Co.Ce. deve essere un veterinario avente tutti i requisiti dei valutatori.

IFCQ mantiene le registrazioni del personale coinvolto nel processo di certificazione, l'autorizzazione formale alle funzioni previste e le risultanze del monitoraggio delle prestazioni del personale. (§6.1.2.1)

5.2 Risorse per la valutazione (§6.2)

Per i Disciplinari di produzione (di seguito solo "Disciplinari") che richiedono l'esecuzione di prove presso l'Operatore soggetto a valutazione, IFCQ fornisce ai propri Auditor la strumentazione necessaria alle misurazioni. La strumentazione è tenuta sotto controllo mediante apposite registrazioni.

Nell'ipotesi in cui siano utilizzate le strumentazioni reperite presso il soggetto controllato e messe a disposizione dallo stesso, l'ispettore acquisisce evidenza della relativa taratura o recente verifica, verificando la compatibilità della tolleranza dello strumento con la misura rilevata.

IFCQ sviluppa la propria attività di certificazione anche attraverso l'implementazione di specifici database gestiti su supporto informatico dove vengono registrati:

- tutte le attività svolte dai singoli interessati nell'ambito del sistema di controllo ed ai sensi di un determinato Disciplinare;
- le produzioni immesse nel sistema in condizioni di conformità autocertificata;
- gli esiti degli Audit e delle relative prove;
- l'accertamento e l'eventuale trattamento delle singole NC.

L'elenco non è necessariamente esaustivo delle informazioni implementate secondo le modalità previste da ogni singolo PDC o Tabella dei controlli.

6. REQUISITI DI PROCESSO (§7)

6.1 Domanda e riesame della domanda (§7.2, §7.3)

La domanda di adesione allo schema SQNBA deve rispettare i criteri previsti nell'Art.4 del decreto del 02/08/2022 e s.m.i.. In particolare, la domanda di certificazione può pervenire solo da: (§7.2)



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 12 di 31

- a) Operatori della produzione primaria;
- b) Operatori del settore alimentare;
- c) Gruppo di Operatori del settore alimentare.

Cooperative o altre forme associative della produzione primaria sono assimilate a *Operatori della produzione primaria*. Nel caso di *Gruppo di Operatori del settore alimentare* nella domanda deve essere indicato ogni Operatore alimentare coinvolto nel gruppo. In tutti i casi è ammessa la domanda esclusivamente da parte di persone fisiche munite di partita IVA o giuridiche.

La domanda, redatta tramite apposito modulo Mod. PRT-CER/SQNBA 01 in revisione corrente (§7.3.1, §7.3.2), contiene almeno:

1. Operatori della produzione primaria:

- Disciplinare per il quale è richiesta l'adesione allo schema, Numero unico registrazione (Regolamento (UE) n. 2035\2019 come da BDN) e codice fiscale dell'Operatore. In caso di cooperative o forme associative le stesse informazioni devono essere disponibili per ciascun Operatore aderente;
- eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti SQNBA;
- il nominativo del veterinario incaricato dall'Operatore ad aggiornare il portale ClassyFarm;
- l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure previste dai singoli Disciplinari SQNBA;

2. Operatori del settore alimentare di filiera:

- estremi legali dell'Operatore, incluso approval number (Regolamento (CE) n. 853\2004) o il numero di registrazione dell'attività (protocollo e data della notifica di attività, rif. Regolamento (CE) n. 852/2004);
- fasi della filiera coinvolta;
- descrizione dell'Operatore, della sua organizzazione, delle attività svolte e dei volumi trattati;
- l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure previste dai singoli Disciplinari SQNBA a cui l'Operatore intende aderire;
- una dichiarazione, su carta intestata dell'Operatore, di conformità ai requisiti della normativa vigente per la rintracciabilità (Regolamento (CE) n. 178\2002) e una dichiarazione di assenza di prescrizioni non chiuse da parte delle autorità competenti.

Sul sito web di IFCQ viene reso disponibile il link al sito web del Ministero competente contenente i PDC relativi a ciascun Disciplina e le modalità di avvio dell'iter di certificazione.

L'ufficio di segreteria riceve la domanda di certificazione dagli Operatori interessati, con i relativi eventuali allegati, e la trasmette all'RSCH, o a un suo delegato, che: (§7.3.1)

- verifica l'adesione del richiedente al sistema ClassyFarm (se pertinente);
- verifica la completezza e l'attendibilità di tutte le informazioni ricevute;
- richiede eventuali informazioni aggiuntive qualora quelle inviate siano carenti.

In tale frangente IFCQ si riserva il diritto di valutare la fattibilità delle richieste di certificazione pervenute, sotto qualunque punto di vista, inclusi gli aspetti logistici degli audit e aspetti tecnici di qualunque natura e di decidere unilateralmente se procedere o meno con l'accoglimento della stessa.

Qualora l'esito delle verifiche preliminari sia positivo, la Direzione di IFCQ, sulla base del Sistema tariffario in vigore e dopo aver svolto un riesame della richiesta, può elaborare apposita offerta economica (§7.3.3), successivamente approvata dall'Organo Amministrativo, che definisce il



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 13 di 31

compenso previsto per le attività. Qualora, anche dopo ripetute richieste di informazioni aggiuntive, l'esito delle verifiche sia negativo, l'RSCH, o un suo delegato, provvede ad informare l'Operatore per iscritto che non è possibile procedere con l'iter di certificazione.

Affinché vi sia il perfezionamento del contratto, ai richiedenti è richiesto di sottoscrivere: (§4.1.2)

- l'eventuale offerta;
- il presente documento;
- la documentazione tecnica di riferimento per lo schema di certificazione (solitamente costituita da: "PDC", "Sistema Tariffario" e lo "Schema dei controlli"), fra cui le modalità di gestione di eventuali reclami, appelli (ricorsi) e contenziosi;

A richiesta è trasmesso lo specifico Regolamento per il funzionamento della Giunta di Appello (comunque disponibile sul sito istituzionale di IFCQ).

Contestualmente IFCQ procede ad assegnare a ciascun Operatore, sia esso produttore primario o facente parte di una filiera, un'univoca codifica anagrafica, iscrivendolo provvisoriamente nell'apposito registro interno in uso.

6.2 Valutazione (§7.4)

L'SQNBA prevede una valutazione iniziale di certificazione e una visita di mantenimento annuale, al netto di nuove richieste di estensione, di eventuali revoche o di verifiche supplementari in caso di NC gravi.

IFCQ, nella propria attività di valutazione finalizzata al rilascio della certificazione di conformità, classifica i rilievi pervenuti in seguito ad analisi documentali e durante qualsiasi Audit in base:

- alla rilevanza del pregiudizio di conformità introdotto dai fattori di inidoneità accertati;
- al profilo di iterazione della medesima NC;
- ad una non applicazione del Disciplinare non casuale o ai rischi per la sua disapplicazione o di attentato alla pubblica fede.

Come previsto dall'Art. 4 della Parte C dell'All.1 del D.M. del 23 ottobre 2024 e s.m.i., i rilievi sono classificati in lievi e gravi così come di seguito specificato:

- **Rilievo lieve:** un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e dei prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e dei prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati;
- **Rilievo grave:** un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Nel caso in cui il soggetto interessato rilevi e documenti in autocontrollo un'inadempienza rispetto alle prescrizioni del PDC, questa non sarà oggetto di un provvedimento per il suo trattamento e non gli



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 14 di 31

sarà attribuita alcuna NC. Sarà tuttavia oggetto di una comunicazione scritta nel caso in cui si dispongono delle misure correttive da applicare in autocontrollo; in tal caso IFCQ può effettuare un audit di verifica senza l'attribuzione di oneri specifici al soggetto interessato.

6.2.1 Valutazione iniziale di certificazione

La valutazione iniziale di certificazione, eseguita in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024 e s.m.i., si svolge sia documentalmente che "in situ" e ha lo scopo di verificare la conformità iniziale allo schema di certificazione e ai relativi PDC SQNBA nelle tempistiche ivi previste.

A seguito di perfezionamento del contratto, l'RSCH, o un suo delegato, carica le risultanze della verifica dei prerequisiti per ciascun Operatore sul portale ClassyFarm (se pertinente) (rif. Art.9 comma 2 punto c, Decreto Interministeriale del 02/08/2022 e s.m.i.) e organizza la programmazione dell'audit di Valutazione iniziale di certificazione, compila il calendario di massima per gli audit (§7.4.1), identifica le risorse da dedicare e la tempistica prevista (§7.4.2). Predisporre inoltre tutti i documenti di lavoro necessari per l'efficace svolgimento dell'Audit, a completamento della modulistica redatta dall'Organo Amministrativo, incluse le check-list e/o moduli digitali o cartacei necessari.

La designazione degli ispettori è approvata dalla Direzione in rispetto delle apposite registrazioni degli addetti al controllo e degli auditor (§7.4.4). In questa fase vi è anche la verifica dell'assenza di conflitti di interesse tra Auditor e Operatore. Su eventuali conflitti di interesse dichiarati da Auditor ovvero nei casi di ricusazione a qualsiasi titolo decide la Direzione Generale (per dettagli si veda il precedente capitolo 4).

L'RSCH, o un suo delegato (COR IS competente), successivamente definisce la programmazione specifica coordinando operativamente gli ispettori.

In seguito, l'RSCH, o un suo delegato, provvede ad informare gli Operatori dell'avvenuta attivazione dell'iter di certificazione, nonché dei nominativi degli Auditor incaricati, e della data definita per la valutazione iniziale di certificazione che è preventivamente concordata con l'Operatore.

I nominativi comunicati si intendono accettati qualora non pervenga per iscritto, da parte dell'Operatore, specifico e motivato diniego entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. L'Operatore può ricusare gli Auditor per i seguenti motivi:

- comportamento deontologicamente scorretto, da dimostrare solo a seguito di formale reclamo a IFCQ da parte dell'Operatore;
- conflitto di interessi.

I casi di cui sopra devono essere motivati con prove oggettive.

In questa fase, in caso di Gruppo di Operatori, viene comunicato al coordinatore responsabile del gruppo l'elenco dei soggetti afferenti che saranno sottoposti a verifica. Tale elenco, ove necessario, dovrà essere mantenuto aggiornato e rendicontato in occasione delle successive attività. Vengono inoltre registrate le modalità di calcolo/estrazione dei soggetti per ogni Gruppo di Operatori.

Ciascun Operatore deve garantire l'accesso ai valutatori IFCQ, sia nella propria sede, sia nelle sedi degli Operatori eventualmente consociati. Si intendono anche eventuali sedi secondarie rispetto alla principale, qualora la stessa azienda ne abbia più di una.

Per ottemperare allo schema di certificazione è necessario:

- a) per gli Operatori della produzione primaria:



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 15 di 31

- verificare il soddisfacimento dei requisiti delle disposizioni previste dall'SQNBA presso tutte le aree di ciascun stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione;
 - verificare la capacità di poter rispettare quanto previsto dal Disciplinare e relativo PDC SQNBA;
 - accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato dall'Operatore;
- b) *per gli Operatori del settore alimentare:*
- verificare il soddisfacimento dei requisiti delle disposizioni previste dall'SQNBA di tutti i prodotti, i processi e i siti produttivi, inclusi i subappaltatori, coinvolti nel campo di applicazione richiesto in fase di domanda;
 - svolgere e documentare almeno una prova di tracciabilità ed almeno un bilancio di massa;
 - accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato dall'Operatore;
- c) *per il Gruppo di Operatori del settore alimentare:* effettuare almeno un audit presso il coordinatore/responsabile del gruppo, più almeno un audit presso un campione di Operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$ (N_i = numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto).

6.2.2 Conduzione dell'Audit

Le modalità di conduzione degli Audit condotti da IFCQ rispecchia quanto previsto dalla UNI EN ISO 19011 in termini generali e quanto previsto dagli schemi di controllo ed eventuali checklist nel particolare.

L'Azienda deve assicurare la disponibilità:

- dei documenti relativi al processo produttivo da verificare;
- delle registrazioni che attestano all'applicazione del Disciplinare da verificare;
- delle registrazioni di tutta la strumentazione impiegata e le evidenze del loro stato di taratura;
- di un'adeguata assistenza da parte del proprio personale;
- dei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari.

Sono accettate come evidenze dell'audit solo le informazioni che siano verificabili. Le evidenze dell'audit, che portano a risultanze dell'audit, devono essere tutte registrate.

Eventuali osservatori presenti per conto di IFCQ seguono le attività senza interferire direttamente o indirettamente nel lavoro.

Conclusa la fase di raccolta delle evidenze relativamente a quanto osservato direttamente nell'ambito dei siti del Soggetto richiedente, ciascun eventuale rilievo viene evidenziato su apposito Rapporto che viene controfirmato e lasciato in copia al Soggetto verificato. (§7.4.6)

In merito alle modalità di stima dei tempi di audit in azienda, tali tempi sono variabili e dipendono da specie e numero di animali, come previsto dai PDC in vigore, ai quali si rimanda per i dettagli. Sono esclusi i tempi di trasferta e le attività documentali non condotte in visita. È facoltà insindacabile degli ispettori IFCQ di aumentare la durata dell'audit, fino ad un massimo di 8 ore.

I criteri che possono portare ad un'aumento della durata dell'audit rispetto ai tempi minimi previsti dai rispettivi PDC, possono essere:

- complessità del sistema documentale e delle registrazioni;
- presenza di vendita diretta di prodotti SQNBA;



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 16 di 31

- dimensioni aziendali;
- presenza di NC pregresse.

6.3 Riesame (§7.5.1)

Tutti i documenti previsti, unitamente agli atti acquisiti durante l'audit (documentazione preparata dai soggetti delegati per l'istruttoria terminale), vengono infine sottoposti all'RSCH al fine del riesame, dandone evidenza (per es. timbro con data e firma oppure check-list di riepilogo dei documenti richiesti, approvata e firmata). L'RSCH analizza tutta la documentazione e le evidenze prodotte nel corso dell'Audit per controllare che il processo di valutazione sia stato svolto in modo controllato e conforme alle linee guida ISO 19011 ed alle procedure applicabili; eventuali chiarimenti sono richiesti direttamente all'Ispettore incaricato.

Nel caso l'RSCH non abbia competenze tecniche idonee e in linea con quanto previsto dalla legislazione SQNBA per la verifica del soddisfacimento dei requisiti del Benessere Animale, dovrà essere affiancato, per questa specifica attività, da un Veterinario Ispettore (IS) qualificato, purché non coinvolto nella specifica attività di audit.

Nel caso RSCH e IS rilevassero una grave situazione riguardante l'attività dell'ispettore, tale da mettere in dubbio la certificabilità dell'Operatore e/o la correttezza del comportamento stesso dell'ispettore, ne danno subito comunicazione scritta al Co.Ce. ed al DG che agiranno ciascuno per le proprie funzioni e competenze.

RSCH ed IS controllano inoltre che siano confermate le informazioni fornite preliminarmente ad IFCQ dal Soggetto ed ogni altra informazione ritenuta pertinente (es.: informazioni di dominio pubblico, commenti sul rapporto di Audit da parte del cliente, ecc.).

I rilievi, salvo casi particolari che abbisognano di approfondimenti istruttori supplementari, sono riesaminati entro 15 giorni dall'RSCH e da IS da quando i Rapporti di Audit sono resi disponibili e, assieme alla pratica istruttoria degli stessi, trasmessi al primo Co.Ce. utile (riunioni convocate mediamente su base quindicinale), per la relativa decisione. (§7.4.9)

La gestione dell'imparzialità dei soggetti coinvolti nel riesame è descritta al §4 del presente documento.

La formalizzazione dei ruoli di riesame, oltre a quanto già esplicitato al §6 del presente documento, viene registrata in apposito registro pubblicato sul sito web di IFCQ.

6.4 Decisione relativa alla certificazione (§7.6)

A seguito del riesame, secondo quanto stabilito da specifico schema/Disciplinare, la documentazione viene presentata al Co.Ce. per la decisione sul rilascio del Riconoscimento.

Le decisioni sono prese sulla base di:

- rapporti di Audit ed evidenze oggettive associate,
- Certificati di Analisi (qualora lo schema di certificazione lo preveda),
- eventuali commenti relativi alle eventuali NC e ove applicabili, i trattamenti e le azioni correttive,
- ogni altra informazione ritenuta utile.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 17 di 31

La decisione sull'emissione dei Certificati di conformità, una volta verificata la sussistenza o meno dei requisiti prescritti dai Disciplinari e dai PDC, spetta al "Comitato di Certificazione" che può:

- concedere il rilascio della certificazione,
- richiedere approfondimenti eventuali per poter esprimere un giudizio corretto,
- non concedere la certificazione, precisando le ragioni di tale decisione e comunicando la decisione all'Operatore o al Gruppo di Operatori coinvolti mediante comunicazione formale. (§7.6.6).

Il Co.Ce. opera secondo le competenze e le prerogative ad esso assegnate, nonché in osservanza alle previsioni dei singoli PDC. (§7.6.2, §7.6.3)

La gestione dell'imparzialità dei soggetti coinvolti nella fase di decisione è descritta al §4 del presente documento.

La formalizzazione dei ruoli di decisione, oltre a quanto già esplicitato al §5 del presente documento, viene registrata in apposito registro.

L'RSCH dispone il caricamento delle decisioni del Co.Ce. sul portale ClassyFarm (se pertinente) (rif. § Art.5, c. 4 - § Art.9, c. 2.a e 2.c Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022 e s.m.i.) e, se la decisione del Co.Ce. è positiva, dispone l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti certificati aderenti all'SQNBA pubblicato sul sito web di IFCQ. In tale elenco, per ciascun soggetto, devono essere presenti le seguenti informazioni (rif. § Art.6 Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022 e s.m.i.): (§7.8)

- numero unico registrazione (Regolamento (UE) n. 2035/2019 come da BDN) o numero di registrazione dell'attività (protocollo e data della notifica di attività, rif. Regolamento (CE) n. 852/2004) o numero di autorizzazione sanitaria, a seconda del tipo di Operatore;
- codice identificativo univoco attribuito da IFCQ;
- per gli Operatori di produzione primaria: specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento a cui la certificazione SQNBA si riferisce;
- esplicito riferimento all'eventuale sospensione o revoca dei relativi certificati.

Qualora il Co.Ce. ritenesse di non confermare uno o più dei rilievi evidenziati dai propri Auditor o RSCH, fornisce ai soggetti le necessarie informazioni e spiegazioni circa eventuali differenze esistenti fra le conclusioni formalizzate dall'Ispettore incaricato e quanto diversamente conforme o corretto.

6.5 Documentazione riguardante la certificazione (§7.7)

A seguito dell'avvenuta decisione sul rilascio del Riconoscimento (§7.7.3), l'RSCH sottoscrive l'avvenuto Riconoscimento e ne dispone la comunicazione al Soggetto interessato tramite invio di apposito documento dotato di logo ACCREDIA in conformità al RG09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" in revisione corrente. (§7.7.2)

Il Certificato di Conformità è redatto secondo le modalità previste da ogni singolo PDC e riporta almeno: (§7.7.1)

- per l'Operatore della produzione primaria:
 - la ragione sociale dell'Operatore del settore primario, oppure della cooperativa o delle altre forme associative riconosciute;
 - il numero di Registrazione Unico dell'Operatore responsabile dello stabilimento; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, lo stesso dato è richiesto per ciascun Operatore aderente;
- per l'Operatore del settore alimentare:



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 18 di 31

- la ragione sociale dell'Operatore del settore alimentare, e della persona fisica o giuridica che coordina il gruppo;
- la partita IVA oppure il codice fiscale;
- la data iniziale di decisione sulla certificazione, la data di emissione corrente del certificato, a seguito di modifiche intercorse;
- il riferimento alla norma di certificazione;
- il nome, l'indirizzo e il logo dell'Organismo di Certificazione; possono essere utilizzati altri marchi (per esempio il simbolo dell'accreditamento) purché non siano ingannevoli o ambigui;
- il codice univoco di identificazione dell'Operatore certificato SQNBA, stabilito dall'Organismo di Certificazione;
- il campo di applicazione della certificazione, distinguendo:
 - per gli Operatori della produzione primaria:
 - i riferimenti alla specie animale allevata e, se applicabile
 - l'orientamento produttivo, il metodo di allevamento, la fase di allevamento;
 - l'eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti di origine animale;
 - per gli Operatori del settore alimentare, i riferimenti all'attività (prodotti, servizi) oggetto di certificazione, la specie animale, il processo di lavorazione.

In caso di variazione delle informazioni riportate nel certificato di conformità, IFCQ provvede a revisionare il suddetto certificato entro il termine di 30 giorni.

6.6 Valutazione di Mantenimento (§7.9)

Lo schema SQNBA prevede il mantenimento annuale della certificazione mediante mantenimento, anche in modalità non annunciata. Le modalità di valutazione, conduzione dell'audit, riesame e decisione, così come gli aspetti relativi al personale e alle risorse impiegate sono i medesimi di cui ai punti precedenti del presente documento. (§7.9.1, 7.9.2)

Ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di calcolo dei tempi di mantenimento, comprese le definizioni riguardanti tempi e modalità per subappaltatori e altri soggetti del Gruppo di Operatori, sono riportate in ciascuno dei relativi PDC.

Per ottemperare allo schema di certificazione, qualora gli Operatori costituiscano un gruppo, è necessario rispettare le seguenti modalità di definizione dei soggetti da controllare:

- a) *Operatori della produzione primaria:*
 - almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo;
 - un campione di Operatori aderenti al gruppo pari alla $\sqrt{N}$, ove N è il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti.
- b) *Operatori del settore alimentare:*
 - almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo;
 - prima visita di mantenimento: una verifica presso un numero di soggetti pari al 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente;
 - visite di mantenimento successive: un audit presso ciascun Operatore aderente al gruppo pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$ (N_i = numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto).

Le attività di mantenimento relative all'applicazione delle indicazioni di "commercializzazione ed etichettatura", relative all'SQNBA, è condotta in linea con quanto definito dall'art. 8 del D.M. 2 agosto



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 19 di 31

2022 e s.m.i., dai relativi Disciplinari e dai PDC e in applicazione del §6.2.2 del presente documento.
(§7.9.3, §7.9.4)

6.7 Modifiche che influenzano la certificazione (§7.10)

Ciascun Operatore deve impegnarsi a notificare ad IFCQ ogni modifica del proprio sistema di allevamento o, nel caso di filiera, di trattamento del prodotto, compreso il campo di applicazione della certificazione, inviando entro 30 giorni una revisione aggiornata della documentazione che descrive il sistema adottato (modifica lay-out, utilizzo nuove tecnologie, ecc.), che verrà nuovamente sottoposto alla valutazione delle stesse funzioni di IFCQ che ne hanno esaminato l'originale conformità dei requisiti e al riesame.

A seguito di quanto sopra può essere ridefinita la frequenza delle visite di mantenimento o decisa una visita supplementare qualora il Soggetto apporti importanti modifiche al sistema di allevamento o di trattamento o di stoccaggio del prodotto certificato o qualora intervengano altre variazioni che possono incidere sulla conformità dell'allevamento o del prodotto alla/al norma/documento normativo di riferimento. (§7.10.2)

Modifiche alla programmazione generale degli Audit sono previste:

- per decisione della Direzione, al fine di permettere la verifica di fasi diverse del processo produttivo, qualora si tratti di attività non continuative (stagionali) ovvero qualora sussistano esigenze particolari che in questo caso devono essere giustificate;
- su richiesta del Soggetto motivata da cause di forza maggiore. In questo caso la decisione di concessione di modifica della programmazione è assunta dall'RSCH o suo delegato (COR IS competente).

Qualora vi sia una modifica della legislazione, dei PDC o delle Tabelle dei controlli relativi all'SQNBA, IFCQ provvede alla notifica del PDC approvato o dei suoi estratti presso tutti i soggetti interessati. Nell'occasione l'O.d.C. richiede anche il rinnovo della sottoscrizione del presente documento. La notifica con sottoscrizione di ricevuta equivale alla definitiva introduzione delle modifiche dello standard di certificazione a tutti i fini previsti dal presente documento. Salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità competente, le verifiche relative all'applicazione corretta delle modifiche ai Disciplinari e/o ai PDC, vengono svolte in occasione degli audit previsti in fase di mantenimento o nuova iscrizione senza alcuna modifica alla pianificazione esistente. (§7.10.1)

A seguito delle modifiche agli schemi SQNBA gli RSCH, o suoi delegati, forniranno evidenza della valutazione delle azioni necessarie per attuare le modifiche che potrebbero avere impatto sulla certificazione. In particolare, è necessario dare chiara evidenza anche della valutazione della necessità di modificare la documentazione di certificazione/inserimento nel sistema di controllo (vedi quanto espressamente previsto da UNI CEI EN ISO IEC 17065 § 7.10.3). (§7.10.3)

6.8 Rinuncia, sospensione o revoca della certificazione (§7.11)

Le NC decise dal Co.Ce. (§7.11.1) vengono notificate agli Operatori per iscritto entro 10 gg, nel caso delle gravi, ed entro 14 giorni nel caso delle lievi, ovvero nei tempi definiti dai PDC e/o dalle relative Tabelle dei controlli. (§7.4.6) Tutte le decisioni conseguenti (es. sospensione, revoca) sono deliberate dal Co.Ce.

In taluni casi definiti nel PDC e nella Tabella dei controlli della Catena di Custodia si applicano Piani Rinforzati (PR). Il trattamento è comunicato all'interessato con l'indicazione del numero dei controlli e dell'onere a carico dell'Operatore già previsto dal tariffario.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 20 di 31

Nel nostro caso, come previsto dall'SQNBA (Art.9 e 10, Parte C, All.1 Decreto M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024 e s.m.i.):

- alla terza notifica di una NC lieve per il medesimo requisito (mancato adeguamento) nell'arco di 12 mesi, questa diventa grave;
- alla terza notifica di una NC grave per il medesimo requisito nell'arco di 12 mesi, viene emesso un provvedimento di sospensione della certificazione.

Nel caso delle NC lievi la verifica dell'attuazione delle azioni correttive e/o delle recidive è demandata alla successiva visita di mantenimento programmata. Le verifiche supplementari (VIS), ove previste dalla relativa Tabella dei controlli in caso di NC gravi, sono condotte con procedure e modalità analoghe ad una visita di mantenimento annuale, al netto di ulteriori indicazioni definite da ciascun schema. Una Verifica Ispettiva Supplementare (VIS) può essere documentale e/o in campo. I tempi di attuazione di quanto sopra, qualora non definiti dagli schemi di controllo, sono definiti dall'RSCH e proporzionali alla gravità della NC, ma comunque inferiori a 30 giorni, fatte salve differenti indicazioni degli organi competenti (rif. Art.9.c, parte C, All.1 D.M. 23 ottobre 2024 e s.m.i.). (§7.11.2, 7.11.5)

La risoluzione delle NC è a carico degli Operatori ed è da svolgersi secondo i PDC e/o le relative Tabelle dei Controlli e in accordo con IFCQ.

L'RSCH verifica le evidenze dei trattamenti delle NC e la pianificazione e/o chiusura di eventuali azioni correttive del Soggetto interessato.

Limitatamente alla valutazione iniziale, tutte le NC gravi devono essere risolte, con verifica dell'efficacia delle azioni proposte, prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento della decisione nel portale ClassyFarm (se pertinente) (rif. § Art.4, Parte C, All.1 Decreto M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024 e s.m.i.)

Qualora l'Operatore non proceda a fornire le evidenze necessarie alla risoluzione delle NC nei tempi stabiliti, l'iter certificativo è annullato. IFCQ provvede ad informare l'Operatore, il quale potrà dare avvio ad un nuovo iter.

In caso di NC, l'Operatore non può cambiare Organismo di Controllo sino a risoluzione della NC.

I Soggetti, sottoscrivendo il presente documento, autorizzano IFCQ a rendere pubblici nei limiti strettamente necessari al loro trattamento, eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca di certificazione assunti nei loro confronti, sempre salva la facoltà di appello (ricorso), secondo le modalità previste dal presente documento e dal PDC in vigore.

6.8.1 Prodotti e animali non conformi

Tutte le NC gravi implicano che l'animale e/o i prodotti relativi non possono riportare le diciture relative all'SQNBA nei documenti di vendita, in quelli pubblicitari/di marketing e nelle etichette. Tali limitazioni riguardano anche i prodotti immessi già in commercio. Qualora non sia possibile definire con certezza l'estensione della NC vanno evitati i riferimenti all'SQNBA per tutti i capi presenti in azienda o a tutti i prodotti. Analoga sorte spetta ai capi o prodotti a seguito di provvedimento di sospensione.

IFCQ provvede:

- 1) Qualora si tratti di Operatore di produzione primaria, a notificargli l'obbligo di informare i clienti in merito ai capi non conformi e di assicurare che tali capi vengano distolti dallo schema SQNBA;
- 2) Qualora si tratti di Operatore del settore alimentare o di produzione primaria con vendita diretta di prodotto, a notificargli l'obbligo di procedere al ritiro e alla eliminazione dei riferimenti



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 21 di 31

SQNBA da qualunque prodotto in commercio o pronto al commercio avvisando prontamente eventuali rivenditori e informarli della NC relativa.

- 3) A pubblicare sul sito IFCQ informazioni relative ai prodotti non conformi immessi eventualmente sul mercato.

Gli Operatori si impegnano a fornire evidenze scritte e/o fotografiche di quanto sopra nei tempi definiti da PDC e Tabelle dei controlli. Qualora IFCQ venga a conoscenza di uso difforme dei riferimenti della certificazione su prodotti non conformi immessi sul mercato, provvede a segnalarlo all'autorità competente e a effettuare tutte le attività richieste dai PDC al fine di limitarne la diffusione.

6.8.2 Sospensione

Qualora a seguito di quanto definito dai PDC e dalle relative tabelle dei controlli, il Co.Ce. decida per una sospensione dell'Operatore dalla certificazione, IFCQ provvede: (§7.11.3, 7.11.4)

- 1) a comunicargli mediante provvedimento di sospensione, entro 14 giorni dalla decisione, le relative conseguenze "contrattuali" specificando il motivo, i tempi di sospensione (massimo 6 mesi) e le condizioni alle quali può essere ripristinata la validità dell'accordo di certificazione;
- 2) ad indicargli le modalità di ripristino della sospensione, conformemente ai relativi PDC e Schemi dei controlli;
- 3) ad aggiornare ClassyFarm (se pertinente) e il registro degli Operatori certificati pubblicato sul sito web dell'O.d.C.;
- 4) se la sospensione riguarda un Operatore del settore alimentare o di produzione primaria con vendita diretta di prodotto, a procedere come da precedente §6.8.1.

In particolare, riguardo al precedente punto 1), l'Operatore viene informato che:

- durante il periodo di sospensione deve continuare a rispettare quanto previsto dai Disciplinari SQNBA, pur non potendo fare alcun riferimento allo stesso in nessun documento o etichetta del prodotto;
- deve comunicare ai clienti l'avvenuta sospensione, fornendone evidenza scritta a IFCQ nei tempi e nei modi definiti da PDC e Tabelle dei controlli.

Per risolvere la sospensione l'iter decisionale è il medesimo descritto nei precedenti §6.2, 6.3 e 6.4 del presente documento. La relativa valutazione documentale viene svolta entro 10 giorni, l'eventuale audit in situ entro 7 giorni dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, salvo diverse indicazioni riportate nella Tabella dei controlli. Qualora l'iter di ripristino sia favorevole IFCQ provvede all'emissione del documento di cui al §6.5 e all'aggiornamento di ClassyFarm (se pertinente) e del registro degli Operatori certificati pubblicato sul sito web dell'O.d.C.. (§7.11.5, 7.11.6)

Motivi di sospensione possono, in maniera non esclusiva, essere:

- carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
- il riscontro di NC gravi non risolte nei tempi previsti;
- Il semaforo ClassyFarm diventa rosso;
- l'impedimento dell'accesso ai valutatori;
- il mancato versamento delle somme dovute secondo quanto definito dal Sistema tariffario.

La decisione in merito alla revoca della sospensione spetta al Co.Ce.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 22 di 31

6.8.3 Revoca

Qualora sia opportuno e anche sulla base di quanto definito di relativi PDC e Tabelle dei controlli, IFCQ procede, tramite decisione del Co.Ce., alla revoca della certificazione SQNBA all'Operatore o al gruppo di Operatori.

Motivi di revoca possono, in maniera non esclusiva, essere:

- il mancato ripristino delle NC entro i termini definiti;
- la risoluzione insoddisfacente delle NC;

La revoca può avvenire anche a seguito di esplicita direttiva impartita dall'Autorità di Controllo facente capo ai Ministeri Competenti.

In particolare, in caso di revoca IFCQ:

- mediante specifico provvedimento comunica alla parte interessata, entro 14 giorni lavorativi dalla decisione, le conseguenze "contrattuali" della revoca specificando il motivo della stessa;
- aggiorna ClassyFarm e il registro degli Operatori certificati pubblicato sul proprio sito web.

In caso di revoca, inoltre, l'Operatore viene informato da IFCQ che:

- è vietato l'utilizzo delle eventuali copie e/o riproduzioni del certificato;
- è tenuto all'eliminazione della carta intestata e della documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria e di tutto il materiale con riferimenti o simboli relativi alla certificazione;
- È obbligato a cessare qualsiasi riferimento ad IFCQ Certificazioni Srl;
- deve comunicare ai clienti l'avvenuta revoca fornendone evidenza scritta all'O.d.C. nei tempi e nei modi definiti dai PDC e Tabelle dei Controlli;
- ha la possibilità di ricominciare l'iter certificativo da capo, dopo sei mesi dalla revoca, a condizione di aver risolto le cause che hanno portato alla revoca stessa.

6.8.4 Rinuncia

Il Soggetto può rinunciare all'appartenenza al sistema di certificazione e in tal caso, previa decisione del Co.Ce., l'RSCH o suo delegato provvede a far cancellare il Soggetto dal Registro dei Soggetti riconosciuti e svolge le azioni conseguenti presso gli istituti o enti a cui era stata notificata la certificazione, compresa la competente Autorità di controllo, incluso l'aggiornamento di ClassyFarm (ove pertinente) e del registro degli Operatori certificati pubblicato sul sito di IFCQ.

L'Operatore viene informato da IFCQ che, dal momento in cui esce dal sistema di certificazione:

- non può utilizzare eventuali copie e/o riproduzioni del certificato;
- è tenuto all'eliminazione della carta intestata e della documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria e tutto il materiale con riferimenti o simboli relativi alla certificazione;
- È obbligato a cessare qualsiasi riferimento ad IFCQ Certificazioni Srl;
- deve comunicare ai clienti l'avvenuta revoca fornendone evidenza scritta all'O.d.C. nei tempi e nei modi definiti dai PDC;
- ha la possibilità di ricominciare l'iter certificativo da capo.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 23 di 31

6.9 Registrazione (§7.12)

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di IFCQ coinvolte nell'iter di certificazione, al Soggetto interessato, all'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) e alle Autorità competenti.

Nel caso in cui informazioni relative al Soggetto interessato debbono essere divulgate per obblighi di legge, IFCQ ne darà preventivo avviso allo stesso.

IFCQ, relativamente alle proprie attività di certificazione, provvede a conservare tutte le registrazioni atte a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti del processo di certificazione. Tali registrazioni sono mantenute, ove previsto, come riservate, e la loro eventuale distribuzione è debitamente controllata. (§7.12.1, 7.12.2)

In tale procedura sono definiti i controlli necessari per l'identificazione, la conservazione, la protezione, l'accessibilità, il tempo di conservazione e l'eliminazione delle proprie registrazioni. In particolare, per quanto concerne il presente schema di certificazione, il tempo di conservazione della documentazione è pari a 10 anni, mentre gli atti di certificazione sono privi di scadenza predefinita, ma scadono qualora l'Operatore sia soggetto a revoca o rinunci alla certificazione secondo le modalità previste dalla procedura in vigore. (§8.4.1)

Per le registrazioni ed i dati in forma elettronica l'archiviazione delle copie di sicurezza è effettuata su supporto magnetico. Al termine del periodo di archiviazione previsto, le registrazioni cartacee sono eliminate, mentre quelle elettroniche sono progressivamente soprascritte. Per l'SQNBA gli atti di certificazione sono privi di scadenza predefinita, ma scadono qualora l'Operatore sia soggetto a revoca o rinunci alla certificazione secondo le modalità previste dal presente documento. (§7.12.3)

Le registrazioni elettroniche inoltre seguono le indicazioni riportate nel regolamento europeo su privacy e dati (GDPR - Reg. (UE) 2016/679 del 27.4.2016).

6.10 Reclami e ricorsi (§7.13)

6.10.1 Reclami

Il Reclamo consiste in una comunicazione con la quale l'Operatore manifesta a IFCQ insoddisfazione in merito al servizio fornito dall'OdC o segnala un problema relativamente all'attività di controllo svolta dall'OdC oppure comunicazione con cui un cliente manifesta all'Operatore insoddisfazione in merito al prodotto ricevuto dall'Operatore stesso.

IFCQ prende in esame reclami che possono pervenire:

- telefonicamente;
- mediante fax, lettere o e-mail;
- su segnalazione diretta del cliente durante un audit.

Inoltre, IFCQ rende disponibile il modulo per la compilazione dei reclami all'indirizzo www.ifcq.it.

La segnalazione viene registrata sul "Rapporto di non conformità" da parte di chi la riceve che allega l'eventuale documentazione e le invia prontamente al Responsabile Qualità per la verifica della concretezza dello stesso. (§7.13.1)

Al ricevimento il RQ, o suo incaricato, provvede ad informare il reclamante dell'avvenuto ricevimento entro 5 giorni dalla sua ricezione/registrazione presso il proprio ufficio (accertamento). Sarà poi cura dell'RQ verificare la fondatezza/non fondatezza del reclamo, decidere e documentare il trattamento



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 24 di 31

dello stesso ed inviare al reclamante l'informativa relativa alla gestione del reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento. Se tale informativa viene inviata entro 5 giorni dal ricevimento, non risulta più necessario l'invio della ricevuta dell'avvenuto ricevimento. (§7.13.2)

L'RQ cura l'archiviazione e la registrazione del reclamo nell'apposito registro. Periodicamente informa (attraverso la pubblicazione del Riesame del Sistema) il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e l'Organo Amministrativo di IFCQ circa i reclami pervenuti e le conseguenti azioni intraprese.

L'esame dei reclami pervenuti può evidenziare l'esistenza di un problema reale e/o potenziale che viene pertanto adeguatamente gestito.

Qualora il reclamo riguardi un prodotto certificato, il suo esame prende in considerazione se del caso, oltre al processo certificativo specifico anche l'efficacia del sistema di produzione realizzato dal Cliente. Il reclamo relativo al prodotto certificato è immediatamente segnalato a cura della Direzione di IFCQ allo stesso Cliente.

È in ogni caso cura della Direzione verificare la corretta attuazione ed efficacia dei provvedimenti intrapresi a seguito dei reclami, assicurando il rispetto della massima riservatezza circa il reclamante ed i contenuti del reclamo stesso e concordando con il reclamante e, se del caso, con il Cliente se ed in che misura il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici. Qualora il DG sia direttamente coinvolto nei contenuti del reclamo, la decisione sul reclamo è presa dall'Organo Amministrativo di IFCQ.

Qualora dal trattamento del reclamo si configurino situazioni di opposizione (ricorso) alle decisioni di IFCQ queste verranno trattate come al paragrafo successivo. Per i reclami formulati dall'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) si procede analogamente.

6.10.2 Ricorsi (Appello)

Il Ricorso consiste in un'istanza con la quale l'Operatore chiede alla Giunta d'Appello l'annullamento, la revoca o la revisione di uno o più provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'OdC.

Chiunque intenda presentare Ricorso contro le decisioni assunte da IFCQ, per ritenuta infondatezza e/o per violazione delle procedure e delle prescrizioni del PDC, può inoltrare istanza scritta ad IFCQ entro 30 giorni dalla documentata ricezione o notifica del documento da appellare e, quindi, dalla data di ricevimento della raccomandata, anche qualora il provvedimento da impugnare sia stato anticipato via fax o per e-mail, ovvero dalla conferma della consegna della PEC prodotta dal sistema.

Il ricevimento del ricorso, e conseguente rispetto del termine di 30 (trenta) giorni di presentazione, è attestato dalla data di ricevimento apposta da IFCQ sul ricorso se consegnato a mano o dal timbro postale nel caso di trasmissione per posta o dalla data di ricevimento della e-mail/PEC se inviato per posta elettronica.

(§7.13.1)

Tutti i documenti relativi a provvedimenti appellabili recano in appendice gli estremi per la presentazione del ricorso alla Giunta d'Appello. L'apertura di una procedura di ricorso sospende l'esecutività del provvedimento appellato.

Entro 5 giorni, il DG di IFCQ o in sua assenza il Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, o il referente giuridico dà comunicazione al ricorrente dell'avvenuto ricevimento del ricorso.

Entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso, l'RQ di IFCQ ne dà corrispondente comunicazione al Presidente della Giunta d'Appello che, senza dilazione, indica alle parti i nomi dei componenti del collegio.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 25 di 31

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso, il Responsabile della Qualità trasmette ai componenti della Giunta d'Appello indicati dal Presidente, e per conoscenza al ricorrente, il ricorso, unitamente a tutta la documentazione pervenuta, e le controdeduzioni di IFCQ con la relativa documentazione a corredo.

La Giunta di Appello opera sulla base di apposito regolamento pubblicamente consultabile ed emette il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data del ricevimento da parte di IFCQ di ogni singolo ricorso presentato. I ricorsi proposti da diversi soggetti riconosciuti, aventi il medesimo oggetto, potranno essere trattati dalla Giunta d'Appello congiuntamente, ferma restando la procedura di trattazione prevista.

Qualora il caso richieda un particolare approfondimento o ricorrano altre esigenze eccezionali che comportino il differimento di termini, il DG, o in sua assenza il Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, presenta istanza di differimento al Ministero competente. Il differimento sarà praticabile solo una volta ottenuta la corrispondente autorizzazione.

Le decisioni della Giunta sono inappellabili per il ricorrente e devono essere immediatamente eseguite a cura del DG di IFCQ, o in sua assenza dal Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, che le comunica tempestivamente all'appellante.

Il ricorrente, in qualsiasi momento prima della decisione, può comunicare a IFCQ e ai componenti del collegio, anche con semplice e-mail, la rinuncia al ricorso e quindi alla decisione della Giunta d'Appello sul caso. Il ricorrente che ha rinunciato al ricorso si accollerà tutte le spese della procedura per l'attività svolta fino al momento della comunicazione, così come liquidate dal collegio giudicante.

Qualora il caso sia definito urgente dal DG, o in sua assenza dal Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, oppure l'urgenza sia motivata documentalmente e oggettivamente dall'interessato, il Responsabile Qualità trasmetterà al Presidente della Giunta, entro 3 giorni lavorativi, il ricorso e la relativa documentazione prodotta, evidenziando l'"urgenza" e quindi la necessità di adottare misure indifferibili.

Il Presidente della Giunta dà la massima priorità al caso ed incarica a tale scopo uno o più componenti (in ogni caso in numero dispari in totale) per esaminarlo e adottare eventuali misure urgenti e/o correttive del provvedimento impugnato entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il costo della Giunta d'Appello è definito dal Sistema tariffario che è comunicato al ricorrente unitamente alla conferma dell'avvenuto ricevimento del ricorso. La tariffa è definita dall'insieme dei seguenti costi:

- compenso professionale;
- oneri di vacanza dei componenti della Giunta d'Appello;
- oneri documentati di istruttoria;
- un'aliquota del 10% delle somme di cui alle lettere a-b-c) per spese amministrative.

La tariffa rimane a carico della parte soccombente.

Nessuna tariffa è dovuta nei casi in cui il ricorso sia ritirato prima della convocazione della Giunta d'Appello.

7 PRINCIPI ED OBBLIGHI DA RISPETTARE DA PARTE DI IFCQ

IFCQ è tenuto ad informare tempestivamente ACCREDIA-DC di tutti i procedimenti giudiziari pendenti che riguardano le attività coperte dall'accreditamento. IFCQ è tenuto altresì ad informare tempestivamente ACCREDIA-DC in merito ai provvedimenti amministrativi e giudiziari relativi al



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 26 di 31

personale interno ed esterno, sempre in relazione alle attività coperte dall'accreditamento. IFCQ non deve trasmettere ad ACCREDIA-DC dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy.

Si possono verificare dei casi in cui a IFCQ giungano, incidentalmente o casualmente, segnalazioni, da parte di Operatori o da loro fornitori, di presunte ipotesi di disapplicazione dei Disciplinari e/o dei PDC da parte di altri soggetti. In questo caso IFCQ, a titolo precauzionale, provvede ad effettuare d'ufficio controlli necessari per verificarne la fondatezza e a informare il Co.Ce. Nel caso in cui i riscontri diano esito positivo, si procede ad erogare la relativa NC; viceversa, in caso di esito negativo, rimanendo immutate le presunzioni di disapplicazione dei Disciplinari e/o dei PDC, previa consultazione del Co.Ce., le funzioni preposte di IFCQ provvedono comunque ad informare l'ufficio ICQRF competente per territorio di quanto segnalato ed accertato.

IFCQ deve attivare un riesame formale e documentato qualora venga a conoscenza, mediante atti ufficiali o organi di stampa, di vicende imputabili alle organizzazioni certificate che rivelino violazioni di norme di legge, confermate o ipotizzate, pertinenti allo scopo di certificazione. IFCQ deve anche informare della circostanza ACCREDIA-DC; inoltre, deve registrare adeguata motivazione delle eventuali azioni che intende intraprendere. ACCREDIA-DC potrà richiedere ulteriori informazioni e dettagli, astenendosi in ogni caso dal richiedere dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy.

8 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di IFCQ sono definite tenendo conto dei costi gestionali ed amministrativi relativi alle attività previste per lo sviluppo del processo di controllo e di certificazione e sono indicate in un documento denominato "Sistema tariffario" predisposto a completamento del PDC e schema di certificazione e che reca ogni necessario dettaglio applicativo sul piano economico – tariffario.

Sulla base dei principi dettati dal proprio sistema di tariffazione delle prestazioni che, tra l'altro, tiene conto dei precedenti in tutte le situazioni simili e comparabili, oltreché di ogni possibile sinergia applicabile, IFCQ può formulare all'organizzazione richiedente ovvero ai singoli richiedenti la certificazione, prima che questi confermino la relativa domanda, la propria offerta per lo sviluppo dell'attività.

Le prestazioni di IFCQ sono fatturate sulla base dello specifico "Sistema tariffario" e/o sulla base dell'offerta accettata dagli interessati, elaborata comunque secondo lo specifico "Sistema tariffario".

I compensi relativi all'attività di IFCQ sono dovuti anche in caso di mancata emissione del certificato o di altra misura di interdizione a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità verificata ed oggettivamente documentata. I compensi annui previsti per il mantenimento della certificazione sono dovuti ad IFCQ anche in caso di sospensione della certificazione. In assenza di espressa comunicazione di recesso, l'Operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario.

Qualora l'Operatore non rispetti gli obblighi di pagamento previsti dal Sistema tariffario, IFCQ provvede alle operazioni di recupero del credito entro 6 mesi dalla scadenza della fattura. Scaduti i 6 mesi, IFCQ invia, entro 30 giorni, un ultimo sollecito a mezzo PEC indicante 15 giorni lavorativi come termine di pagamento. Scaduti i 15 giorni, se l'Operatore risulta ancora moroso, IFCQ provvede ad emettere il provvedimento di sospensione tempestivamente e comunque non oltre la prima seduta del Co.Ce disponibile.



Mod POGEN 01/02/0

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 27 di 31

IFCQ, pertanto, applicherà il provvedimento della sospensione della certificazione, con conseguenti obblighi e divieti di cui al presente documento e ai PDC applicabili. Il provvedimento, la cui durata è definita dal Co.Ce. ed è prorogabile, è da considerarsi reversibile qualora l'Operatore regolarizzi la propria posizione fornendo a IFCQ le relative evidenze.

In caso di sospensione per mancato pagamento, IFCQ si riserva il diritto di procedere per le vie legali, con aggravio di interessi, determinati ai sensi del d. lgs. 231/2002, e dei costi di assistenza per il recupero del credito.

I singoli soggetti interessati possono autonomamente e liberamente attribuire ad altri (associazioni, consorzi, enti, ecc.) delega per la ricezione e la regolazione dei propri addebiti tariffari, previa espressa dichiarazione e connessa accettazione informata da parte del delegato. In queste circostanze, eventuali misure adottate nei casi di morosità rispetto ad addebiti operati in esecuzione di un singolo PDC, sono comunque assunte a carico del soggetto interessato delegante.

9 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE (§4.1.2.2)

I Soggetti richiedenti la certificazione o che sono a tal fine stati comunque riconosciuti da IFCQ si impegnano a/ad:

- avere un sistema per la gestione del prodotto e/o dell'allevamento, documentato e conforme al Disciplinare ovvero alla norma o al regolamento tecnico di riferimento;
- conformare e mantenere conformi i propri prodotti e/o allevamenti a tutti i requisiti di natura cogente applicabili in funzione della disciplina osservata; il Soggetto richiedente la certificazione rimane pertanto l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore applicabili alle sue attività e/o ai prodotti, con esclusione di qualsiasi corrispondente responsabilità od obbligo di garanzia da parte di IFCQ;
- rispettare le norme, i Regolamenti e le misure disposti dall'Autorità pubblica avente specifiche competenze e da IFCQ nell'ambito della propria attività;
- assicurare la disponibilità per:
 - implementare i documenti relativi alle caratteristiche del prodotto ed ai requisiti oggetto di certificazione;
 - un'adeguata assistenza da parte del proprio personale per facilitare l'attività del personale ispettivo di IFCQ o da quello incaricato degli Audit, per conto di ACCREDIA;
- informare IFCQ di tutte le modifiche che intende apportare ai prodotti, ai processi o alle modalità di allevamento e che possono influire sulla conformità rispetto ai requisiti richiesti per la certificazione, inviando, entro 30 giorni dalla modifica, copia aggiornata dell'eventuale documentazione relativa alle circostanze di riferimento al fine di permetterne la valutazione per la conferma dei requisiti di certificazione;
- comunicare tempestivamente ad IFCQ tutte le situazioni difformi rilevate dalle competenti Autorità pubbliche di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative ai processi ed ai prodotti connessi alla certificazione;
- comunicare immediatamente ad IFCQ eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge ovvero le circostanze concernenti eventuali gravami giuridicamente costituiti;
- mantenere informato IFCQ sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra, IFCQ potrà eseguire opportuni e tempestivi Audit supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti cautelativi o limitativi ovvero temporaneamente sospensivi dell'attività certificativa in base all'eventuale NC accertata a carico del Soggetto ovvero fintanto che non sia possibile un apposito definitivo accertamento di conformità a carico del medesimo;



Mod POGEN 01/02/0

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 28 di 31

- garantire l'accesso presso l'unità produttiva oggetto di valutazione al personale incaricato da IFCQ ed eventualmente agli Ispettori di ACCREDIA, qualora operanti in accompagnamento ai primi, in condizioni di sicurezza, effettuare le lavorazioni (o eventualmente simularle) dei prodotti per permettere un'efficace valutazione di IFCQ da parte di ACCREDIA e permettere l'intervista del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto di Audit, sia presso la/e propria/e sede/i che presso i propri clienti/fornitori a cui queste vengono subappaltate. ACCREDIA a questo scopo potrebbe adottare anche altre tecniche di valutazione (per es. visite senza preavviso, attività di mystery audit, Market Surveillance Visit, ecc.);
- comunicare i rischi specifici presenti all'interno degli ambienti produttivi a cui può essere esposto l'Auditor in sede di Audit ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e fornire i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- fornire la collaborazione necessaria allo svolgimento degli Audit e risolvere nei tempi stabiliti le eventuali carenze, irregolarità e NC riscontrate;
- garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor incaricati; IFCQ è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui i dati comunicati non corrispondano alla reale situazione aziendale;
- non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto e con specifico riferimento all'oggetto della certificazione, dell'immagine e degli interessi dei propri clienti o di IFCQ;
- fornire piena collaborazione in qualsiasi occasione di esame formale su infrazioni della presente procedura e/o di altre procedure applicabili ovvero per verificare specifici casi di reclami, avviati da IFCQ o da ACCREDIA;
- soddisfare tutti gli impegni e gli adempimenti assunti con IFCQ in maniera formale, previa accettazione esplicita della presente procedura e dello specifico PDC;
- corrispondere il pagamento delle tariffe e dei costi connessi all'attività di certificazione e di mantenimento sul/i prodotto/i, processi e modalità di allevamento, come definito dal tariffario vigente e notificato da IFCQ previa espressa accettazione diretta ovvero accettato attraverso l'adesione formale di un soggetto appositamente delegato (associazione con adeguata procura); il pagamento del corrispettivo relativo all'attività di controllo è sempre dovuto nella sua interezza in applicazione dei parametri tariffari vigenti, anche qualora intervengano eventuali periodi di sospensione totale o parziale della certificazione per effetto della sospensione della corrispondente attività;
- corrispondere i costi relativi ad eventuali Audit supplementari, qualora richiesto da IFCQ sulla base delle proprie procedure e secondo il tariffario vigente e i costi relativi ad altri casi specifici considerati successivamente nel presente documento;
- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sono a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti del Disciplinare o del documento tecnico di riferimento e rendere disponibile su richiesta dell'Organismo di certificazione stesso, tali registrazioni;
- adottare le opportune azioni correttive a seguito dei reclami ricevuti o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione documentando le azioni adottate;
- non effettuare attività promozionali (pubblicità, pubblicazione di materiale informativo od altro) che possano indurre il cliente ad una non corretta interpretazione del significato della certificazione rilasciata da IFCQ ovvero a non effettuare non consentite citazioni della medesima attività, in modo da portare discredito all'Organismo di certificazione;
- fornire copie di documenti di certificazione a terzi, riprodotti nella loro interezza o come specificato nello specifico schema di certificazione;
- conformarsi a qualsiasi requisito che può essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;



Mod POGEN 01/02/0

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 29 di 31

- interrompere l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene riferimenti alla certificazione sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione.

**10 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
27.4.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI**

In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati raccolti nel corso del rapporto saranno trattati secondo la normativa indicata.

I dati forniti dai soggetti riconosciuti, o dai soggetti richiedenti la certificazione volontaria verranno trattati per dare adempimento ad obblighi legali, fiscali, di certificazione del prodotto e di comunicazione alle competenti autorità ministeriali o ad altre dalle stesse delegate alla loro acquisizione.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche.

Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione dell'attività di certificazione, del rapporto contrattuale e fiscale (es. fatturazione ed adempimenti connessi, ecc.) e per l'adempimento degli obblighi di informativa alle competenti autorità (art. 6 del Reg. (UE) n. 2016/679).

I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario, e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, ad:

- enti pubblici in obbligo di legge;
- O.d.C. in obbligo di legge;
- ACCREDIA come per legge;
- eventuali altre persone giuridiche, nei limiti del necessario, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'instaurato rapporto attinente alla certificazione.

Il titolare del trattamento è IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico, con sede legale a San Daniele del Friuli (Ud), via Rodeano n. 71.

I responsabili del trattamento sono il gestore del sistema informatico, su cui sono caricati i dati, ed il Responsabile dell'Amministrazione.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679, vertenti l'accesso dell'interessato ai propri dati, la loro rettifica e cancellazione, la portabilità e l'opposizione.

L'interessato, sottoscrivendo il presente documento, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, attestandone la conoscenza, ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità precisate.

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non permette l'istruzione della pratica di certificazione.



Mod POGEN 01/02/0

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 30 di 31

11 ALLEGATI

Tabella dei tempi:

<i>fase processo</i>	<i>tempi (gg lavorativi)</i>	<i>evento avvio conteggio tempi</i>	<i>incaricato attività</i>	<i>attività</i>	<i>destinatario</i>
Domanda e riesame della domanda	2	arrivo domanda di certificazione da OP	Segreteria	inoltro informazioni domanda	RSCH/delegato
Domanda e riesame della domanda	13	ricevimento inoltro domanda da Segreteria	RSCH/delegato	esito controllo domanda e richiesta eventuali integrazioni a OP	OP/DG
Domanda e riesame della domanda	5	ricezione esito controllo domanda	DG	invio offerta a OP	OP
Visita	30	ricezione offerta firmata da OP	RSCH/delegato	valutazione iniziale (comunicazione date visita ispettiva, invio elenco ispettori, audit, ecc...)	OP
Visita	30	esito controllo domanda e ricezione eventuali integrazioni da OP	RSCH/delegato	valutazione iniziale (comunicazione date visita ispettiva, invio elenco ispettori, audit, ecc...)	OP
Visita	3	invio elenco ispettori a OP	OP	diniego nominativi ispettori	IFCQ
Riesame	15	completamento audit	RSCH/ISP delegato	completamento del riesame	Co.Ce.
Decisione relativa alla certificazione	15	completamento riesame	Co.Ce.	decisione	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	10	decisione	Co.Ce.	notifica NC gravi	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	14	decisione	Co.Ce.	notifica NC lievi	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	14	decisione sospensione	Co.Ce.	comunicazione sospensione, attività di ripristino, tempi di sospensione	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	14	decisione revoca	Co.Ce.	comunicazione revoca	OP/ClassyFarm
PR	30	decisione di necessità PR da parte del Co.Ce. (es. NC gravi)	RSCH/delegato	organizzazione, effettuazione e completamento PR	OP
Visita ripristino post sospensione certificazione	7	ricezione comunicazione adeguamento da OP	RSCH/delegato	Valutazione in situ per ripristino post sospensione certificazione	OP
Valutazione documentale post sospensione certificazione	10	ricezione comunicazione adeguamento da OP	RSCH/delegato	Valutazione documentale per ripristino post sospensione certificazione	OP



Mod POGEN 01/02/0

**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRC -CER/SQNBA

Rev. 01
22 settembre 2025

Pagina 31 di 31

Reclami	5	ricevimento reclamo da OP	RQ/delegato	avviso avvenuto ricevimento del reclamo	OP
Reclami	30	ricevimento reclamo da OP	RQ/delegato	invio informativa su gestione e trattamento del reclamo	OP
Ricorsi (Appelli)	30	ricevimento NC da IFCQ	OP	invio del ricorso	IFCQ
Ricorsi (Appelli)	5	ricevimento ricorso da OP	DG/delegato	avviso avvenuto ricevimento della richiesta di ricorso	OP
Ricorsi (Appelli)	7	ricevimento ricorso da OP	RQ/delegato	comunicazione richiesta di ricorso da OP	Presidente Giunta Appello
Ricorsi (Appelli)	15 (3 se urgente)	ricevimento ricorso da OP	RQ/delegato	invio documentazione sul ricorso di OP e controdeduzioni IFCQ	Presidente Giunta Appello
Ricorsi (Appelli)	30 (10 se urgente)	ricevimento da parte di IFCQ del ricorso di OP	Presidente Giunta Appello	decisione della Giunta di Appello	IFCQ/OP

